

Alessandro Mingozzi

Per una lettura di Quint. Decl. 357

Abstract

Il contributo intende fornire una presentazione della *Declamatio minor* 357, di cui si propone la revisione testuale a partire dall'edizione di Winterbottom (1984), la prima traduzione italiana e alcune riflessioni di commento: in particolare, si concentrerà l'attenzione sulle *leges* del caso e sul *sermo* del maestro, contenente il *color* per una delle *partes*, per poi discutere l'interpretazione del § 4, che è stato oggetto dell'attenzione di vari editori.

This paper aims to present *Declamatio minor* 357, offering a textual revision based on Winterbottom's edition (1984), the first Italian translation and some interpretative reflections. Our attention will focus around the *leges* of the *controversia* and the *sermo* of the teacher, containing the *color* for one of the *partes*, in order to discuss the interpretation of § 4, which has attracted the attention of various editors.

1. Quint. Decl. 357

Nel contesto di un ormai rinnovato e saldo interesse per la declamazione e di nuove edizioni, traduzioni e commenti che hanno reso via via fruibili, quando non integralmente, porzioni sempre più ampie dei principali *corpora* declamatori latini¹, il presente contributo intende fornire una prima presentazione della *Declamatio minor* 357 attribuita a Quintiliano, che permetta di far luce su una sezione del testo che ha attirato, con esiti contrastanti e non sempre felici, l'attenzione degli studiosi. L'analisi proposta ambisce a integrare il commento di Winterbottom (1984), che nel caso in questione è quanto mai succinto, nell'attesa dell'uscita del terzo volume del progetto di revisione testuale, traduzione e commento alle *Minores*, coordinato da Pasetti, dove sarà trattato nel dettaglio il nostro testo².

Il caso della declamazione è il seguente: una ragazza denuncia al padre la relazione extraconiugale del marito, ricevendo dal genitore l'ordine di sopportare in silenzio: il marito, scoperto colpevole di adulterio, è punito con l'accecamento³; il padre ordina allora alla figlia di divorziare⁴, ma la giovane rifiuta di abbandonare il consorte nella difficoltà: la ragazza è

¹ Per un'introduzione aggiornata sulla declamazione latina cf. KNOCH (2021, 9-54), con rimandi ad ulteriore bibliografia.

² PASETTI ET AL. (2019) tratta le declamazioni dalla 244 alla 292, PASETTI ET AL. (2024) dalla 293 alla 339, l'ultimo volume completerà la raccolta, fino alla declamazione 388.

³ Sulla cecità nella declamazione latina cf. ZINSMAIER (2009, 157 n. 3); KRAPINGER – STRAMAGLIA (2015, 29-31); SANTORELLI – STRAMAGLIA (2017, 15-21). Temi greci che coinvolgono personaggi ciechi sono Sop. *Quaest. div. 75 th.*, p. 231 Weissenberger; *Comment. in Hermog. stat. 2.10.1*, p. 129 Patillon; Marcell. *Schol. ad Hermog. stat. 2.19.5*, p. 104 Patillon; Liban. *Decl. 49 th.*; *Probl. rhet. in stat. VIII 408*, 20-25 Walz; VIII 411, 25-27 Walz.

⁴ L'autorità paterna sul matrimonio dei figli è un tema ampiamente trattato in declamazione, che riflette un problema vivo e sentito anche fuori dalle scuole, come dimostrano la vitale riflessione giurisprudenziale in materia e gli interventi normativi tra II e III sec. d.C., che andarono sempre più limitando le possibilità di intervento dei padri in questo campo: sul rapporto tra *patria potestas* e politica coniugale rispecchiato nelle *Minores* cf. SANTORELLI ad 257 (*Introd.*), in PASETTI ET AL. (2019, 285).

disconosciuta⁵ e si oppone⁶. Il caso è discusso dalla parte della donna e, anche se nel testo non viene esplicitato il ricorso a un *patronus*, è molto probabile che il declamatore debba impersonare, secondo la consuetudine declamatoria, un avvocato⁷.

2. Testo e traduzione

Di seguito si propone il testo della declamazione⁸ e una prima traduzione italiana:

Uxor non relinquens ob adulterium caecatum

Adulter excaecetur. Uxor virum in calamitate ne deserat. Quaedam patri de marito ter questa et tacere iussa, postea ab excaecato ob adulterium viro quia non recedit, abdicatur.

SERMO

1 Haec mulier dicet acceptum a patre maritum se ab initio amare coepisse; adolescentem lenociniis adulterae illius usque eo captum esse ut revocari a cupiditate non posset. Ut necesse erat, moleste se tulisse, et eo magis quod maritum diligeret. 2 Voluisse ergo experiri quid de adulteris pater sentiret; indicasse ei adolescentis errorem. Respondisse illum esse quaedam aetati concessa, nec reprehendi lusus in eiusmodi iuventa debere. Tum vero cariorum sibi virum factum posteaquam lusibus eius patrocinarum etiam senex coeperit. 3 Sed cum videret nequissimae mulieris illecebris maritum teneri, et iam vindictam adulterii atque occasionem captare adulterae maritum, iterum ad patrem venisse, ut illius saltem auctoritate emendari adolescens posset. In eadem voce illum perseverasse iterum ac tertio. 4 Miserrimum ergo iuvenem fraude et insidiis deceptum eam fortunam sustinere quam illi semper uxor timuerit. Accessisse novum amoris suo sacramentum, et iudicio patris factum iuvenis adfectum. 5 Hoc colore optime defendetur mulier, alioqui lege imbecilla. Nam ex contraria parte infinitum potens est illud, maritum esse damnatum.

⁵ Rari sono i casi in cui un padre disconosce una figlia femmina: altrove solo in Sen. *Con.* 2.2 *th.*; Quint. *Decl.* 259 *th.*; 368 *th.* Sulla *abdicatio* come sanzione per la disobbedienza dei figli alle imposizioni matrimoniali del *pater familias* cf. BRESCIA – LENTANO (2009, 80-81).

⁶ Il tema specifico trova solo riscontri parziali: WINTERBOTTOM (1984, 561) evidenzia l'analogia con Sen. *Con.* 2.2, dove una coppia di marito e moglie giura di non voler sopravvivere, se all'altro fosse capitata una qualche sciagura; l'uomo, partito per un viaggio all'estero, fa recapitare alla consorte la falsa notizia della sua morte, la donna tenta allora il suicidio, ma riesce a sopravvivere: dopoché il marito è tornato sano e salvo, il padre ordina alla figlia di divorziare e, di fronte al suo rifiuto, la disconosce. Anche nella *Minor* 259, in seguito a un antefatto ancora più complesso, che, sullo sfondo della topica rivalità tra ricco e povero, comprende un naufragio e un presunto stupro, una giovane è vittima dell'*abdicatio* del padre per non aver voluto divorziare dal marito.

⁷ Anche se il sintagma *Haec mulier dicet* del § 1 sembra prefigurare un intervento diretto della donna, la notevole concisione con cui il caso è trattato rende preferibile interpretare tali parole come un riferimento sintetico alle argomentazioni che l'*advocatus* dovrà sviluppare per difendere la cliente: si può infatti supporre che, dopo svariate declamazioni, il maestro dia ormai per scontato che i suoi allievi abbiano compreso la casistica che richiede il ricorso al *patronus*. Sulla consuetudine del *patronum dare* cf. SANTORELLI *ad* 247 (*Introd.* n. 1), in PASETTI *ET AL.* (2019, 211-12); DIMATTEO *ad* 250, 1, in PASETTI *ET AL.* (2019, 238); per casi eccezionali in cui una donna sembra difendersi in prima persona cf. BLOOMER (1997, 63 n. 15).

⁸ Il testo proposto, che rappresenta una revisione di quello stabilito da WINTERBOTTOM (1984), differisce da quest'ultimo per una piccola questione di punteggiatura nel tema e per la scelta di stampare il testo trådito nel § 4.

La moglie che non vuole lasciare il marito accecato per adulterio

L'adultero sia accecato. La moglie non abbandoni il marito nella disgrazia. Una donna per tre volte espose al padre le sue lamentele sul marito e ricevette l'ordine di stare zitta: più tardi il marito viene accecato per adulterio e lei, poiché non vuole abbandonarlo, viene disconosciuta.

SPIEGAZIONE

1 La donna qui presente dirà che fin dall'inizio si era innamorata del marito che il padre le aveva assegnato; che il giovane fu a tal punto preso dalle attrattive di una adultera da non poter essere distolto dalla passione per lei. Come era inevitabile, lei sopportò di malanimo e tanto più perché amava il marito. **2** Volle dunque vedere cosa pensasse il padre riguardo gli adulteri; gli rivelò la colpa del giovane. Lui rispose che bisogna fare certe concessioni alla giovinezza e che a quell'età non devono essere criticati i divertimenti. Dopoché anche il vecchio ebbe cominciato a difenderne i divertimenti, allora il marito le divenne ancora più caro. **3** Ma poiché vedeva che il marito era ammaliato dalle lusinghe di quella donna dissolutissima e il marito dell'adultera ormai cercava di cogliere l'occasione per vendicare l'adulterio, andò più volte da suo padre, perché il giovane potesse essere raddrizzato almeno dalla sua autorevolezza. Lui continuò a ripetere le stesse parole la seconda e la terza volta. **4** Dunque quel giovane sventuratissimo, raggirato da inganni e insidie, sopporta la cattiva sorte che la moglie ha sempre temuto per lui. Un nuovo vincolo si aggiunse all'amore della ragazza e il suo sentimento per il giovane fu prodotto dal giudizio paterno.

5 La moglie, che altrimenti si troverebbe in una posizione legale svantaggiata, con questa coloritura sarà difesa nel modo più efficace. Infatti, dalla parte dell'avversario ha un peso determinante il fatto che il marito è stato condannato.

3. Leges, sermo e color

Il caso è governato da due dispositivi legislativi. La prima legge, *Adulter excaecetur*, che prescrive l'accecamento dell'adultero colto in flagrante, trova un'esatta corrispondenza in Fortunaziano, in Grillio e nei *Problemata rhetorica in status*⁹ e rappresenta una delle possibili varianti della pena più comune prevista dalla declamazione per gli adulteri colti in flagrante, e cioè la loro uccisione istantanea da parte del marito disonorato¹⁰. Il provvedimento è da

⁹ Fortun. *Rhet.* 1.26, p. 102, 3-10 Calb. Mont. *Adulteros deprehensos liceat excaecare: in adulterio deprehensus cum excaecatus esset et perductus esset postea a parasito suo in adulterium, maritus, cum eos invenisset, parasitum excaecavit; parasitus de eo repetit talionem: contra dicit maritus*; Grill. in Cic. *Inv.* 1.17, p. 79, 119-21 Jakobi *Adulterum caecare licet. Quidam dives deprehensus caecatus est. Denuo parasito duce ad adulteram dives accessit. Ipsum parasitum maritus caecavit. Dicit ille: 'Numquid me lex caecari iussit?' . Dicit ei maritus: 'Simile est factum. Oculis enim tuis huc adulter advenit'*; Probl. *rhet. in stat.* VIII 411, 25-27 Walz νόμος ἐκέλευε τὸν μοιχὸν καταλαμβανόμενον τυφλοῦσθαι ἀκρίτως· μοιχὸν τυφλὸν εὐρὼν τῆς μοιχευομένης ὁ ἀνὴρ τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ ἐξέβαλε, καὶ κρίνεται.

¹⁰ Sul versante latino, le più comuni formulazioni della legge sono *Adulterum cum adultera liceat occidere; Adulteros liceat occidere; Adulterum cum adultera qui deprehenderit, dum utrumque corpus interficiat, sine fraude sit*, su quello greco, ἐξέστω τὸν μοιχὸν καὶ τὴν μοιχευομένην ἀποκτεῖναι; νόμος τὸν μοιχὸν καὶ τὴν μεμοιχευμένην ἀναιρεῖσθαι παραχρῆμα; νόμος τὸν μοιχὸν ἀναιρεῖσθαι. Sul rapporto tra la lex declamatoria, che prevede l'uccisione istantanea degli adulteri, e il diritto storico cf. LANFRANCHI (1938, 439-42); BONNER (1949, 119-21); LANGER (2007, 72-76); WYCISK (2008, 250-55); per l'*adulterium* e le numerose declinazioni di questa accusa in declamazione cf. BRESCIA – LENTANO (2016); LENTANO (2016; 2023², 165-90; 2025).

considerarsi fittizio¹¹ e nella sua ideazione possono essere intervenuti due ordini di fattori¹². Da un lato, la sostanziale discrezionalità con cui, nella consuetudine storica, il marito disonorato era libero di infierire sull'adultero colto in flagrante, quando quest'ultimo non veniva ucciso: sia ad Atene che a Roma il consorte offeso poteva infatti colpirlo con percosse, mutilarlo o sottoporlo a oltraggi infamanti¹³. Dall'altro, il motivo letterario degli occhi come tramite del sentimento d'amore¹⁴: con l'accecamento si vorrebbe in questo caso prevenire che un adultero, già colpevole di una relazione illecita, possa concepire nuovi amori irregolari¹⁵. La seconda legge, *Uxor virum in calamitate ne deserat*, che vincola la moglie a soccorrere il coniuge in difficoltà, non è attestata altrove, ma può essere paragonata a quella presente in [Quint.] *Decl.* 16.5.1 *Liberi parentes in calamitate ne deserant*¹⁶, una delle formulazioni della legge che impone ai figli di non abbandonare i genitori in situazioni di bisogno. Secondo Lentano (2023², 71-72), le due norme, sconosciute al diritto positivo, rappresenterebbero la conversione in legge dell'obbligo morale che impone a figli e mogli, in virtù del rapporto di *necessitudo* che li lega rispettivamente ai genitori e al marito, di prestare loro aiuto in momenti di difficoltà.

La tensione tra le due leggi conduce a un ordine di *abdicatio*¹⁷, da cui scaturisce la controversia: si tratta di un altro dispositivo peculiare del diritto declamatorio, che consente a un padre di espellere dalla propria casa il figlio, escludendolo, molto probabilmente, anche

¹¹ Sul carattere fittizio del provvedimento cf. LANFRANCHI (1938, 453-54); WYCISK (2008, 261). Anche se SCHAMBERGER (1917, 56) paragona la disposizione alla legge di Zaleuco di Locri, che prescriveva l'accecamento degli adulteri e di cui avrebbe fatto le spese il suo stesso figlio (cf. V. Max. 6.5 ext., 3; Aelian. V.H. 13.24), è inverisimile pensare che questa lontana norma possa essere alla base della nostra.

¹² Nell'immaginario comune l'associazione tra accecamento e adulterio sembra comunque diffusa: cf. Quint. *Inst.* 2.4.22 *Communes loci (de iis loquor, quibus citra personas in ipsa vitia moris est perorare, ut in adulterum, aleatorem, petulantem) ex mediis sunt iudiciis et, si reum adicias, accusationes: quamquam hi quoque ab illo generali tractatu ad quasdam deduci species solent, ut si ponatur adulter caecus, aleator pauper, petulans senex.*

¹³ Ad Atene l'adultero colto in flagrante poteva essere sottoposto a forme di oltraggio fisico particolarmente umilianti come il παρατιμός e la ραφανίδωσις. Anche a Roma sono attestati ferimenti e mutilazioni di vario tipo. Quint. *Inst.* 5.10.88, trattando del tipo di *iuris confirmatio* che avviene per deduzione da una norma più ampia, afferma che, se è lecito uccidere un adultero, a maggior ragione sarà frustarlo; una posizione non dissimile è espressa anche in Papin. *dig.* 48.5.23.3. Dibattuta è l'interpretazione di Mart. 3.92 *Ut patiar moechum rogat uxor, Galle, sed unum. / Huic ego non oculos eruo, Galle, duos?*, che sembrerebbe alludere proprio a un caso di accecamento, ma alcuni studiosi, come ADAMS (1983, 313 n. 8), SHACKLETON BAILEY (1993, 269), LEARY (2021, 299-301), ipotizzano che *oculi* sia una metafora per indicare i testicoli e l'epigramma faccia quindi riferimento alla castrazione. Sul ferimento e la mutilazione degli adulteri ad Atene cf. THONISSEN (1875, 312-19); MEIER – SCHÖMANN – LIPSIIUS (1883, 402-404); BEAUCHET (1897, 234-39); a Roma cf. RIZZELLI (1997, 269); FAYER (2005, 202-206).

¹⁴ La natura eminentemente visiva dell'amore è un tema diffuso in vari generi, ben accasato soprattutto nell'elegia ed espresso anche in formulazioni divenute proverbiali: cf. e.g. Prop. 2.15.12 *Oculi sunt in amore duces*; 3.21.10 *Quantum oculis, animo tam procul ibit amor*; Pub. *Sent.* O 15 *Oculi amorem incipiunt, consuetudo perficit*; alcuni paremiografi greci (Zenob. 2.54; Diogen. 2.49; Macar. 3.72, Apost. 6.89) citano il verso ἐκ τοῦ γὰρ ἑσσοῦν γίνετ' ἀνθρώποις ἐρᾶν, attribuito da alcuni ad Agatone, da altri a Stenelo. Per bibliografia sugli occhi come veicolo del sentimento amoroso cf. LONGO (2008, 187-88 n. 101); sul tema e la sua fortuna cf. TOSI (2021⁴, 1257-59 n. 1837-38).

¹⁵ Sulla finalità della legge cf. PINGOUD (2016, 174). L'idea che un cieco non possa provare forti passioni è ben espressa, nel corpus quintiliano, in [Quint.] *Decl.* 2.9.2 *Caecus non irascitur, non odit, non concupiscit, et, cum corpora nostra vigorem de luminibus accipiant, pereunt cum suis vitia causis.*

¹⁶ La somiglianza tra le due leggi è rilevata già da SPRENGER (1911, 238). Il divieto di abbandonare i parenti nella difficoltà è presente anche nella prima parte della legge di [Quint.] *Decl.* 6 th. *Qui in calamitate parentes deseruerit, insepultus abiciatur.*

¹⁷ Per il provvedimento dell'*abdicatio* cf. PASETTI (2011, 90-91); KRAPINGER – STRAMAGLIA (2015, 35-42); LENTANO (2023², 76-86); altra bibliografia è in VALENZANO *ad* 256 th., in PASETTI ET AL. (2019, 281).

dall'asse ereditario; nel tema è presupposta la possibilità per i figli, altrove dichiarata esplicitamente, di opporsi al disconoscimento e di portare in tribunale il genitore¹⁸.

Quanto alla struttura, la *Minor* è interamente costituita dal *sermo* del maestro¹⁹: i §§ 1-4 rappresentano uno di quei casi, piuttosto frequenti nella parte finale della raccolta²⁰, dove l'assenza della *declamatio* viene supplita da un particolare tipo di *sermo*, in cui viene meno ogni riferimento teorico-enunciativo, tanto da comportare una totale assenza di tecnicismi, e in cui il maestro riassume in forma indiretta quello che dovrebbero sostenere una o entrambe le parti in causa²¹; il § 5 è invece una pericope di *sermo* più tipica e contiene una valutazione della posizione del padre, ritenuta molto favorevole per via della condanna del marito.

La maggior parte del *sermo* è occupata dalla presentazione di un *color* per la difesa della donna, considerato dal maestro come la migliore strategia difensiva possibile in una situazione che vede la giovane in una posizione piuttosto critica. Nell'argomentazione, finalizzata a dimostrare che la disobbedienza al divieto paterno è giustificabile²², l'avvocato dovrà sostenere l'affetto sincero della donna per il consorte, nato fin dal primo momento, e la sua sincera apprensione per la sorte del marito; poi, indicherà il ruolo decisamente intraprendente e la pernicioso capacità attrattiva che connotano l'adultera con cui il marito ha allacciato una relazione; infine, punterà sul ruolo ambiguo giocato dal padre, che, nonostante i ripetuti avvisi della figlia, dapprima giustifica il marito, ritenendo l'adulterio una semplice scappatella amorosa di un giovane, salvo poi, in un momento non esplicitato nel testo, ma presupposto dal tema, obbligare la donna a divorziare.

Trattando della giustificazione paterna del marito, l'avvocato dovrà anche mettere in risalto la giovane età dell'uomo²³ e definire la passione che lo anima come *cupiditas*²⁴: in questo modo il consorte sarà presentato alla giuria come un *adulescens* e al padre della donna verrà attribuita una difesa della sua condotta con il topico *locus de venia*²⁵. Si potrebbe allora ipotizzare che la nostra declamazione guardi al modello della *Pro Caelio* di Cicerone, orazione che, come testimoniato dall'*Institutio oratoria*, era sicuramente letta a scuola²⁶; il maestro riprenderebbe la tecnica di sfruttare stereotipi di origine comica per caratterizzare le parti in

¹⁸ Si tratta della legge *Abdicare et recusare liceat*, esplicitata in Quint. Decl. 286 th.; [Quint.] Decl. 9 th.; sulla possibilità dei figli di contestare la *abdicatio* paterna cf. LENTANO (2023², 131-36).

¹⁹ Sulla distribuzione di *declamationes* e *sermones* nelle *Minores* cf. DINGEL (1988, 11-13); OPPLIGER (2016, 106-16); WINTERBOTTOM (2018, 74). Sulla funzione e le caratteristiche del *sermo* del maestro cf. PASETTI (2019, XIV-XVII).

²⁰ Quint. Decl. 351; 352; 353; 354; 355; 356; 358; 359; 362; 363; 364.

²¹ Per le caratteristiche di questo particolare tipo di *sermo* cf. PASETTI (2019, XVIII).

²² Lo *status* della declamazione è pertanto la *qualitas*: cf. DINGEL (1988, 116 n. 278).

²³ Quint. Decl. 357.1 *adulescentem lenociniis adulterae illius [...] captum esse*; 2 *indicasse ei adulescentis errorem [...] nec reprehendi lusus in eiusmodi iuventa debere*; 3 *ut illius saltem auctoritate emendari adulescens posset*; 4 *Miserrimum ergo iuvenem fraude et insidiis deceptum eam fortunam sustinere*.

²⁴ Quint. Decl. 357.1 *ut revocari a cupiditate non posset*.

²⁵ Il *locus de venia* o *de indulgentia*, consistente nello scusare la condotta trasgressiva di un giovane con il motivo dell'età e della natura passeggera delle sue passioni, è un argomento che affonda le sue radici nella riflessione filosofica di impostazione aristotelica-teofrastea ed è impiegato piuttosto trasversalmente, dalla commedia all'oratoria, dalla satira alla manualistica retorica. Per una panoramica sul *locus de venia* cf. LEIGH (2004, 326-28); DIMATTEO (2014, 183-84); PASETTI *ad* 260, 2, in PASETTI ET AL. (2019, 302-303); una casistica del suo uso è in WINTERBOTTOM (1984, 337); sull'etologia aristotelica come punto di partenza per il *locus de venia* cf. NARDUCCI (1989, 213).

²⁶ La *Pro Caelio*, insieme alla *Pro Cluentio*, è l'orazione più menzionata da Quintiliano: cf. e.g. Quint. Inst. 4.1. 31; 4.1.39; 4.2.27; 5.13.30. Gli studenti di retorica dovevano quindi conoscere bene le argomentazioni che potevano essere sfruttate a favore di Celio e chi discuteva il caso dalla parte della figlia poteva essere indotto a valorizzarle.

causa: Celio è infatti dipinto da Cicerone come un *adulescens* e le sue trasgressioni indicate come passeggiare *cupiditates*, mentre tutta la colpevolezza è fatta ricadere su Clodia, rappresentata come una *proterva meretrix procaxque* e animata da passioni definite *libidines*²⁷. Nonostante non vi siano riferimenti espliciti, ma solo possibili spie lessicali e tematiche²⁸, anche la caratterizzazione della nostra adultera, a cui viene addebitata tutta la responsabilità della seduzione, potrebbe avvicinarsi a quella di una intraprendente *meretrix mala*. Questa strategia permetterebbe al *patronus* di fare emergere le responsabilità del padre, colpevole di aver suscitato con la sua “difesa ciceroniana” del marito i sentimenti della figlia e di non aver fatto nulla per evitare l’accecamento dell’uomo²⁹.

4. Una sezione problematica (§ 4): la *fraus*, l’*accecamento* e il *novum sacramentum*

La ricostruzione della vicenda, con il relativo sfondo giuridico, e l’analisi delle indicazioni del maestro per trattare il caso rappresentano il presupposto per poter affrontare l’interpretazione del § 4, una sezione del testo, che è stata nel tempo spiegata con opposti orientamenti e sulla quale gli studiosi hanno suggerito di intervenire variamente, in modo però non sempre convincente.

Il testo proposto in questo contributo è quello trådito e l’ordine dei paragrafi è quello unanimemente accolto dagli editori³⁰ fino a Winterbottom (1984). Shackleton Bailey (1989b, 401) ipotizza tuttavia un intervento piuttosto drastico per questo paragrafo: oltre ad accettare la correzione di *factum* in *auctum* avanzata da Schultingh *ap.* Burman (1720, 749), ritiene che l’ordine trådito delle frasi faccia emergere uno sviluppo contraddittorio dei fatti e propone quindi di invertirle, stampando il testo così modificato nelle sue due edizioni (1989a e 2006). A suo parere il periodo *Accessisse novum amoris suo sacramentum, et iudicio patris auctum iuvenis adfectum*, contenente il consiglio del padre di ignorare l’adulterio, dovrebbe seguire immediatamente la fine del § 3 *In eadem voce illum perseverasse iterum ac tertio*, che ribadisce l’ostinazione del padre a lasciar correre. Lo studioso ritiene che il referente del sintagma *novum [...] sacramentum* sia un’ennesima rassicurazione paterna, mentre la frase *Miserrimum ergo iuvenem fraude et insidiis deceptum eam fortunam sustinere quam illi semper uxor timuerit*, con la notizia dell’accecamento del marito, rappresenti il momento successivo e la conclusione della vicenda. A ben vedere la proposta di Shackleton Bailey presenta però diversi punti deboli: in primo luogo, sembrano mancare nel testo appigli evidenti che possano spiegare la genesi

²⁷ Sull’impiego di stereotipi comici nella *Pro Caelio* e sul significato di *cupiditas* e *libido* cf. LEIGH (2004, 303-26).

²⁸ L’uso di *cupio* in Quint. *Decl.* 357.1: il verbo, impiegato in contesti amorosi, si riferisce spesso alla seduzione operata da prostitute, per cui cf. *e.g.* Ter. *An.* 82; Hor. *S.* 2.7.46; Iust. 30.1.7 (per il valore erotico di *cupio* cf. ThLL III 337, 74 - 338, 19; PICHON 1902, 98-99). Le lusinghe per sedurre il pretendente in Quint. *Decl.* 357.1; 2: le prostitute ricorrono tipicamente ad allettamenti e moine per conquistare i clienti, per cui cf. *e.g.* Caecil. *Com.* 237-239 *Istam in vicinitatem te meretriciam / cur contulisti? Cur inlecebris cognitis / non [...] refugisti [...]*; Prud. *Ham.* 314-315 *ut bibat inlecebras male conciliata voluptas / quas pigmentato meretrix iacit inproba crine?* L’impiego di *teneo* in Quint. *Decl.* 357.3: il verbo, usato per indicare il mantenimento del sentimento d’amore al fine di evitare la *discessio amantis*, è usato anche in [Quint.] *Decl.* 14.3.3 *Quibus artibus, qua calliditate [...] tenuit* in riferimento alla *meretrix* accusata di aver dato al suo amante povero una pozione dell’odio (per il valore erotico di *teneo* cf. PICHON 1902, 276-77; LONGO 2008, 83 n. 29).

²⁹ Interessante in tal senso è anche l’uso del verbo *patrocinor* in Quint. *Decl.* 357.2, che è impiegato con valore metaforico e raffigura il padre che “si fa avvocato” del giovane, assumendo la stessa parte di Cicerone nella *Pro Caelio*.

³⁰ Per una panoramica delle principali edizioni delle *Declamationes minores* cf. WINTERBOTTOM (1984, XXIV-XXV).

dell'errore e l'inversione delle frasi; poi, lo studioso muove dall'assunto che *novum* [...] *sacramentum* faccia riferimento alle assicurazioni del padre, senza prendere in considerazione la possibilità che invece possa descrivere l'impegno interiore della figlia; infine, ignora la presenza di *ergo*, che con la sua indicazione di una conseguenza logica, dovrà invece essere tenuto in considerazione. La ricostruzione più convincente dei fatti è probabilmente un'altra: di fronte alle ripetute lamentele della figlia, il padre continua con il suo atteggiamento indulgente e non interviene; di conseguenza (*ergo*) il marito, perseverando nell'adulterio, viene scoperto e accecato; a questo punto la moglie si sente legata a lui da un nuovo vincolo (*sacramentum*), che è sancito dalla legge citata nel tema e che si aggiunge all'amore preesistente: per questo motivo non può abbandonarlo; il forte attaccamento al marito è quindi il risultato delle assicurazioni del padre, che ha in precedenza difeso il marito e le sue avventure extraconiugali.

A sostegno di questa interpretazione, si rivela utile indagare due aspetti collegati che sono stati in parte trascurati. Il primo è il valore della parola *sacramentum*³¹: stando alla definizione di Varrone, il termine indicava originariamente il deposito agli dèi di una somma di denaro a tutela delle proprie ragioni in un processo³²; questo atto di garanzia richiesto alla divinità doveva verisimilmente accompagnarsi alla pronuncia orale di una formula che sancisse formalmente il patto e da qui la parola passò a significare 'giuramento', conoscendo poi un buon sviluppo anche nell'ambito militare, dove venne ad indicare la dichiarazione volontaria con cui i soldati sceglievano di sottoporsi alla disciplina dell'esercito. Nella nostra declamazione non sembrano però direttamente implicati questi due contesti³³. Per tentare una spiegazione della parola, ci si può allora rifare alle osservazioni di Mohrmann (1954, 145-47) che, valorizzando l'etimologia di *sacramentum*³⁴, ne rimarca l'originario valore religioso e, ripercorrendo i suoi successivi sviluppi di significato, indica che il termine può passare a designare anche un «lien sacré et juridique» e cita tra gli esempi di questo uso proprio il nostro passo. La giovane aggiunge infatti all'amore preesistente un nuovo vincolo, derivante dalla legge del tema, che assume per lei valore affettivo e le vieta di abbandonare il coniuge nella difficoltà. La parola sembra usata con significato non dissimile anche in Petronio. Dopo la fuga dal banchetto di Trimalcione e la sosta notturna presso una locanda, il mattino seguente Encolpio scopre che Ascilto, approfittando della sua ubriachezza, gli ha sottratto Gitone e ha passato una notte d'amore insieme a quest'ultimo; profondamente adirato, intima al compare di dividere i beni comuni e di proseguire ognuno per la propria strada, ma al momento della spartizione del ragazzo, sorge tra i due un contrasto, che costringe Gitone a intervenire con una tirata patetica: *Quod si utique, proclamabat, facinore opus est, nudo ecce iugulum, convertite huc manus, imprimate mucrones. Ego mori debeo, qui amicitiae sacramentum delevi* (80.4)³⁵; per ammansire gli animi dei due

³¹ Sulla semantica di *sacramentum* cf. KLINGMÜLLER (1920); VAN SLYKE (2005; 2007, 246-49); NERI (2011, 285-89); PHELAN (2014, 11-16).

³² Var. L. 5.180 *Ea pecunia quae in iudicium venit in litibus, sacramentum a sacro qui[s] petebat et qui infitiabatur, de aliis rebus uterque quingenos aeris ad pontem deponabant, de aliis rebus item certo alio legitimo numero assum; qui iudicio vicerat, suum sacramentum e sacro auferebat, victi ad aerarium redibat.*

³³ Nelle altre occorrenze nelle *Minores* (cf. 255, 5; 271, 13; 329, 11) il termine si riferisce al giuramento che vincola i cittadini alla lealtà nei confronti della patria e impone loro di difenderla: cf. DIMATTEO ad 329.11, in PASETTI ET AL. (2024, 592).

³⁴ *Sacramentum* è un nome deverbale, derivato attraverso il suffisso *-mentum*, da *sacro*, che è da riconnettersi a sua volta alla radice indoeuropea **sak-*, che dà origine anche all'aggettivo *sacer*: sull'etimologia di *sacramentum* cf. ERNOUT – MEILLET (2001⁴, 585-87) s. v. *sacer*.

³⁵ Le parole di Gitone, preparate anche dal richiamo ai *familiaritatis clarissimae sacra* e dalla richiesta di non inscenare una nuova Tebaide (80, 3), sembrano una parodia delle preghiere di Giocasta per porre fine allo scontro tra i figli Eteocle e Polinice (Sen. *Phoen.* 443-77); altre due scene fungono da possibile matrice ipotestuale: la

compagni di viaggio, il giovane si assume la responsabilità del conflitto, riconoscendo di aver compromesso quello che indica, con fare parodico, come il loro *amicitiae sacramentum*, un vincolo di natura affettiva dal carattere quasi sacro³⁶.

L'altro punto da considerare è il sintagma *factum [...] adfectum* alla fine del paragrafo, che rappresenta la lezione trādita, seguita da Aerodius (1563, 197) fino a Burman (1720, 749). Come ricordato, si deve a Schultingh *ap.* Burman l'ipotesi di correggere *factum* in *auctum*, messo poi a testo anche da Ritter (1884), Winterbottom (1984) e Shackleton Bailey (1989a e 2006): la correzione metterebbe in risalto un'ulteriore crescita del sentimento della giovane per effetto delle assicurazioni paterne, rispetto a quella già indicata nel § 2 *Tum vero cariorum sibi virum factum posteaquam lusibus eius patrocinari etiam senex coeperit*. Probabilmente anche a partire dall'accettazione della correzione *auctum* si può spiegare l'inversione delle frasi sostenuta da Shackleton Bailey: riproducendo uno schema che vede come conseguenza della assicurazione paterna un aumento del sentimento, lo studioso ritiene forse più naturale capovolgere i due momenti, poiché è difficile pensare che il padre possa aver continuato a difendere il marito anche dopo il suo accecamento. Ma anche in questo caso il testo trādito sembra la soluzione preferibile: nella conclusione delle indicazioni del maestro, dopo la menzione del nuovo vincolo da cui la donna si sente ora legata, il sintagma *factum [...] adfectum* permette di riassumere e spiegare l'attaccamento della donna verso il marito come un prodotto del *iudicium* del padre, che, con la sua difesa della condotta trasgressiva del marito, è stato capace di destare davvero i sentimenti della sua ascoltatrice; in definitiva la giovane, che già si era innamorata sinceramente dell'uomo, ha sviluppato poi un intenso sentimento proprio come conseguenza della "retorica" del padre. A sostegno del testo trādito è interessante notare che l'unica altra occorrenza di *facere adfectum* ricorre proprio in Quintiliano: *Namque in hoc eloquentiae vis est, ut iudicem non in id tantum compellat, in quod ipsa rei natura ducetur, sed aut qui non est, aut maiorem quam est faciat adfectum* (Inst. 6.2.24), dove è usato per indicare la forza produttiva dell'eloquenza, capace di destare sentimenti o di accrescerli.

Infine, nell'analisi di questo paragrafo, ha suscitato qualche perplessità il motivo della *fraus* che porta all'accecamento del marito: Tarrant *ap.* Shackleton Bailey (1989b, 401 n. 8) ritiene che il rilievo dato all'imbroglio non trovi sostegno nel brano così come è stato trasmesso e ipotizza quindi di porre l'intero primo periodo tra doppie parentesi quadre, che segnalano un passo ridondante o fuori contesto³⁷. L'intervento non sembra però condivisibile: innanzitutto, il tema non fornisce alcun dettaglio da rispettare sulle circostanze che conducono all'accecamento del marito; poi, bisogna ricordare che la *Minor* 357 è una declamazione abbozzata solo attraverso il *sermo*, che quindi per forza di cose è sintetica; infine, il maestro ricorre anche altrove a questa stessa soluzione³⁸. Il motivo dell'inganno potrà ricevere più ampio spazio nello

supplica delle Sabine desiderose di porre fine alla guerra che oppone i loro padri e i loro mariti (Liv. 1.13.1-4) e il sacrificio di Niso in favore di Eurialo, nella notte dell'incursione nel campo dei Rutuli (Verg. *Aen.* 9.427-30); sui modelli di questa scena cf. HABERMEHL (2006, 19-20); SCHMELING (2011, 337).

³⁶ MOHRMANN (1954, 145-47) indica come altro esempio di quest'uso di *sacramentum* Apul. *Met.* 3.26.5 *Atque ego rebar, si quod inesset mutis animalibus tacitum ac naturale sacramentum, agnitione ac miseratione quadam inductum equum illum meum hospitium ac loca laut<i>a mihi praebiturum*, dove il termine allude al tacito legame di solidarietà, dettato dalle leggi della natura, che lega tra di loro gli animali: concorda con la studiosa anche VAN DER PAARDT (1971, 188); diversa è invece l'interpretazione di Graverini in GRAVERINI – NICOLINI (2019, 379-80), che ritiene *sacramentum* un riferimento all'ambito militare.

³⁷ Sulla funzione nelle edizioni delle doppie parentesi quadre cf. WINTERBOTTOM (1984, XII).

³⁸ Per esempio, nella *Minor* 355 un tutore e un pupillo si accusano vicendevolmente di cattiva gestione della tutela e di adulterio, salvo poi rinunciare ai processi, facendo così sorgere un'accusa di lenocinio a carico del tutore; il maestro propone di difendere quest'ultimo sostenendo che i due reati dell'antefatto non hanno in realtà

sviluppo orale della *declamatio* e anzi sarà funzionale a creare un profilo del marito non troppo compromettente: se non fosse stato per l'inganno altrui, il giovane non avrebbe perso la vista, innescando poi la serie di eventi che ha portato al presente processo. In base alle indicazioni del testo, l'ideatore dell'inganno sembra essere il marito dell'adultera, animato da desiderio di vendetta³⁹, ma, se si considera il modo in cui la donna è presentata, si può forse ipotizzare un accordo tra i due a danno del giovane: il marito potrebbe aver autorizzato la consorte a intrattenersi con l'ingenuo pretendente al fine di potergli estorcere del denaro, dato che composizioni economiche di questo tipo erano tutt'altro che infrequenti⁴⁰, ma, di fronte al suo rifiuto, i due avrebbero fatto emergere pubblicamente l'adulterio, per far sì che il ragazzo andasse incontro alla punizione prevista dalla legge⁴¹.

5. Conclusioni

L'esame condotto sul § 4, che si è giovato della messa a punto delle leggi che governano il caso e dell'analisi del *color* proposto dal maestro, ha fatto emergere, attraverso l'approfondimento del valore del termine *sacramentum* e dell'espressione *adfectum facere*, che la paradosi pare essere la soluzione più convincente e che le varie proposte di intervento, avanzate da Schultingh fino a Shackleton Bailey e Tarrant, non colgono nel segno: l'interpretazione avanzata mostra che la *Minor* 357, debitamente spiegata, risulta coerente e che, pur nella sua forma sintetica, presenta anche aspetti degni di interesse, da un punto di vista linguistico e letterario.

Riferimenti bibliografici

ADAMS 1983

J.N. Adams, *Martial* 2.83, «CPh» LXXVIII/4, 311-15.

AERODIUS 1563

P. Aerodius, M.F. Quintiliani declamationes CXXXVII quae ex CCCLXXXVIII supersunt, Parisiis.

avuto luogo e che i processi sono stati avviati a causa della *fraus* di nemici comuni: cf. Quint. Decl. 355.3-5 *Cogitasse igitur quemadmodum pupillum ac tutorem mutuo dolore distraherent [...]: summisisse qui dicerent male tractatas a tutore rationes; non omnia nosse pupillum qui taceat: si litigare velit, futurum ut sua recipiat. Per alios deinde internuntios sollicitatum maritalem animum, qui pupillum falso crimine adulterii inquinarent. [...]* *Diu hac fraude inimicorum pupillum tutoremque deceptos.*

³⁹ Quint. Decl. 357.3 *iam vindictam adulterii atque occasionem captare adulterae maritum.*

⁴⁰ Cf. FAYER (2005, 206-208).

⁴¹ Un marito che tollerava l'adulterio della moglie o che lo incoraggiava volontariamente a fini di lucro era colpevole di *lenocinium*, reato introdotto dalla legislazione di Augusto. In declamazione l'interesse per il lenocinio sembra quasi esclusivo del *corpus* quintiliano: PASETTI *ad* 325 (*Introd.*), in PASETTI ET AL. (2024, 529) ne rileva la presenza in Quint. *Inst.* 5.10.47; *Decl.* 325 *th.*; 355 *th.*, a cui si possono aggiungere anche Quint. Decl. 275 *th.* (cf. BETTINAZZI 2014, 98 n. 433), 363 *th.* e Grill. in Cic. *Inv.* 2.10, p. 56, 150-152 Jakobi. Sul *crimen lenocinii* nel diritto romano cf. RIZZELLI (1997, 123-67); PULIATTI (2003); FAYER (2005, 252-70); BETTINAZZI (2014, 120-24).

BEAUCHET 1897

L. Beauchet, *Histoire du droit privé de la République Athénienne*, I, Paris.

BETTINAZZI 2014

M. Bettinazzi, *La legge nelle declamazioni quintilianee. Una nuova prospettiva per lo studio della lex Voconia, della lex Iunia Norbana e della lex Iulia de adulteriis*, Saarbrücken.

BLOOMER 1997

W.M. Bloomer, *Schooling in persona: imagination and subordination in Roman education*, «ClAnt» XVI, 57-78.

BONNER 1949

S.F. Bonner, *Roman Declamation in the Late Republic and Early Empire*, Liverpool.

BRESCIA – LENTANO 2009

G. Brescia – M. Lentano, *Le ragioni del sangue. Storie di incesto e fratricidio nella declamazione latina*, Napoli.

BRESCIA – LENTANO 2016

G. Brescia – M. Lentano, *La norma nascosta. Storie di adulterio nelle declamazioni latine*, in A. McClintock (a cura di), *Giuristi nati. Per un'antropologia del diritto romano*, Bologna, 3-47.

BURMAN 1720

P. Burman, M. Fabii Quintiliani *Declamationes maiores et minores item Calpurnii Flacci, Lugduni Batavorum*.

ERNOUT – MEILLET 2001⁴

A. Ernout – A. Meillet, *Dictionnaire étymologique de la langue latine*, Paris.

DIMATTEO 2014

G. Dimatteo, *Giovenale. Satira 8. Introduzione, testo, traduzione e commento*, Berlin-Boston.

DINGEL 1988

J. Dingel, *Scholastica materia. Untersuchungen zu den Declamationes minores und der Institutio oratoria Quintilians*, Berlin-New York.

FAYER 2005

C. Fayer, *La familia romana. Concubinato. Divorzio. Adulterio*, III, Roma.

GRAVERINI – NICOLINI 2019

L. Graverini – L. Nicolini, *Apuleio, Metamorfosi (libri I-III)*, Milano.

HABERMEHL 2006

P. Habermehl, *Petronius. Satyrica 79-141. Ein philologisch-literarischer Kommentar*, Berlin-New York.

KLINGMÜLLER 1920

F. Klingmüller, Sacramentum, in *RE* IA2, Stuttgart, coll. 1667-74.

KNOCH 2021

S. Knoch, *Die lateinische Deklamation*, Hildesheim.

KRAPINGER – STRAMAGLIA 2015

G. Krapinger – A. Stramaglia, [Quintilian]. *Der Blinde auf der Türschwelle (Größere Deklamationen, 2)*, Cassino.

LANFRANCHI 1938

F. Lanfranchi, *Il diritto nei retori romani*, Milano.

LANGER 2007

V.I. Langer, *Declamatio Romanorum. Dokument juristischer Argumentationstechnik, Fenster in die Gesellschaft ihrer Zeit und Quelle des Rechts?*, Frankfurt am Main.

LEARY 2021

T.J. Leary, *Four notes on Martial*, «AClass» LXIV, 297-302.

LEIGH 2004

M. Leigh, *The Pro Caelio and Comedy*, «CPh» XCIX/4, 300-35.

LENTANO 2016

M. Lentano, *Auribus vestris non novum crimen. Il tema dell'adulterio nelle Declamationes minores*, in A. Casamento – D. van Mal-Maeder – L. Pasetti (a cura di), *Le Declamazioni minori dello Pseudo-Quintiliano. Discorsi immaginari tra declamazione e diritto*, Berlin-Boston, 63-80.

LENTANO 2023²

M. Lentano, *Retorica e diritto. Per una letteratura giuridica della declamazione latina. Nuova edizione rivista e aggiornata*, Lecce.

LENTANO 2025

M. Lentano, *Seneca il Vecchio. Storie di adulterio. Antologia delle Controversiae*, Milano.

LONGO 2008

G. Longo, [Quintiliano]. *La pozione dell'odio (Declamazioni maggiori, 14-15)*, Cassino.

MEIER – SCHÖMANN – LIPSIUS 1883

M.H.E. Meier – G.F. Schömann – J.H. Lipsius, *Der attische Process*, I, Berlin.

MOHRMANN 1954

C. Mohrmann, *Sacramentum dans les plus anciens textes chrétiens*, «HThR» XLVII/3, 141-52.

NARDUCCI 1989

E. Narducci, *Modelli etici e società. Un'idea di Cicerone*, Pisa.

NERI 2011

M. Neri, *Per la storia del lemma sacramentum: dall'origine pagana alla risemantizzazione cristiana*, «VetChr» XLVIII, 285-304.

OPPLIGER 2016

C. Oppliger, *Quelques réflexions sur la méthode (ou les méthodes?) du Maître des Petites declamations*, in A. Casamento – D. van Mal-Maeder – L. Pasetti (a cura di), *Le Declamazioni minori dello Pseudo-Quintiliano. Discorsi immaginari tra declamazione e diritto*, Berlin-Boston, 103-16.

PASETTI 2011

L. Pasetti, *[Quintiliano]. Il veleno versato (Declamazioni maggiori, 17)*, Cassino.

PASETTI 2019

L. Pasetti, *Le Declamationes Minores: funzione e tradizione di un libro di scuola*, in L. Pasetti – A. Casamento – G. Dimatteo – G. Krapinger – B. Santorelli – C. Valenzano, *Le Declamazioni minori attribuite a Quintiliano I (244-292). Testo, traduzione e commento*, Bologna, XI-XXXVIII.

PASETTI ET AL. 2019

L. Pasetti – A. Casamento – G. Dimatteo – G. Krapinger – B. Santorelli – C. Valenzano, *Le Declamazioni minori attribuite a Quintiliano I (244-292). Testo, traduzione e commento*, Bologna.

PASETTI ET AL. 2024

L. Pasetti – A. Casamento – G. Dimatteo – G. Krapinger – T. Ricchieri – B. Santorelli – C. Valenzano, *Le Declamazioni minori attribuite a Quintiliano II (293-339). Testo, traduzione e commento*, Bologna.

PHELAN 2014

O.M. Phelan, *The Formation of Christian Europe: The Carolingians, Baptism, and the Imperium Christianum*, Oxford.

PICHON 1902

R. Pichon, *De sermone amatorio apud latinos elegiarum scriptores*, Paris.

PINGOUD 2016

J. Pingoud, *Le théâtre dans les Petites déclamations. La comédie de la prostituée aux yeux crevés*, in A. Casamento – D. van Mal-Maeder – L. Pasetti (a cura di), *Le Declamazioni minori dello Pseudo-Quintiliano. Discorsi immaginari tra declamazione e diritto*, Berlin-Boston, 157-90.

PULIATTI 2003

S. Puliatti, Lenocinii crimen, in F. Botta (a cura di), *Il diritto giustiniano fra tradizione classica e innovazione*, Torino, 147-216.

RITTER 1884

C. Ritter, M. Fabii Quintiliani Declamationes quae supersunt CXLV, Lipsiae.

RIZZELLI 1997

G. Rizzelli, Lex Iulia de adulteriis. *Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum*, Lecce.

SANTORELLI – STRAMAGLIA 2017

B. Santorelli – A. Stramaglia, [Quintiliano]. *Il muro con le impronte di una mano (Declamazioni maggiori, 1)*, Cassino.

SCHAMBERGER 1917

M. Schamberger, De declamationum Romanarum argumentis observationes selectae, Diss., Halis Saxonum.

SCHMELING 2011

G. Schmeling, *A commentary on the Satyricon of Petronius*, Oxford.

SHACKLETON BAILEY 1989a

D.R. Shackleton Bailey, M. Fabii Quintiliani Declamationes minores, Stutgardiae.

SHACKLETON BAILEY 1989b

D.R. Shackleton Bailey, *More on Quintilian's (?) Shorter Declamations*, «HSCPh» XCII, 367-404.

SHACKLETON BAILEY 1993

D.R. Shackleton Bailey, *Martial. Epigrams*, I, Cambridge Mass.-London.

SHACKLETON BAILEY 2006

D.R. Shackleton Bailey, *The Lesser Declamations*, II, Cambridge Mass.-London.

SPRENGER 1911

J. Sprenger, Quaestiones in rhetorum romanorum declamationes iuridicae, Diss., Halis Saxonum.

THONISSEN 1875

J.J. Thonissen, *Le Droit pénal de la République Athénienne*, Brussels-Paris.

TOSI 2021⁴

R. Tosi, *Dizionario delle sentenze greche e latine*, Milano.

VAN DER PAARDT 1971

R.T. van der Paardt, L. Apuleius Madaurensis. *The metamorphoses. A commentary on book III with text and introduction*, Amsterdam.

VAN SLYKE 2005

D.G. van Slyke, *Sacramentum in Ancient Non-Christian Authors*, «Antiphon» IX/2, 167-206.

VAN SLYKE 2007

D.G. van Slyke, *The Changing Meanings of sacramentum: Historical Sketches*, «Antiphon» XI/3, 245-79.

WINTERBOTTOM 1984

M. Winterbottom, *The Minor Declamations Ascribed to Quintilian*, Berlin-New York.

WINTERBOTTOM 2018

M. Winterbottom, *The Words of the Master*, in A. Casamento – D. van Mal-Maeder – L. Pasetti (a cura di), *Eloquentiae itinera. Declamazione e cultura letteraria a Roma in età imperiale*, «Maia» LXX/1, 73-83.

WYCISK 2008

T. Wycisk, *Quidquid in foro fieri potest. Studien zum römischen Recht bei Quintilian*, Berlin.

ZINSMAIER 2009

T. Zinsmaier, *[Quintilian]. Die Hände der blinden Mutter (Größere Deklamationen, 6)*, Cassino.